



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023

Art. 11 (Accordo)

Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle due Autorita' competenti. Se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano al fine di stabilire le condizioni in base alle quali la richiesta e' elaborata e la modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo diversamente deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dall'Autorita' competente inviante. 3. Le Parti possono offrirsi reciprocamente assistenza gratuita, compresi gli strumenti ed i materiali necessari per offrire soluzioni alle problematiche relative al contrasto della criminalita'.

Versione in vigore dal 27 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

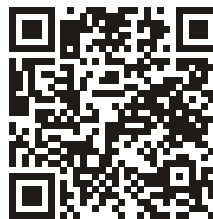
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 56
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-56-2026/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it